

LA FINE DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO

Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 introduce la nuova disciplina organica dei contratti di lavoro. Una delle principali e attese novità è rappresentata dall'abrogazione del contratto a progetto.

Innanzitutto, per comprendere la portata dell'art. 2 del Decreto, occorre partire dall'analisi dell'art. 52: tale disposizione ha abrogato gli artt. 61 - 69-bis del D. Lgs. n. 276/2003, che continueranno ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore della riforma. Di conseguenza, dal 25 giugno 2015:

- non possono essere stipulati nuovi contratti a progetto;
- possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa in forma autonoma ex art. 409 c.p.c.;
- i contratti a progetto in essere alla data di entrata in vigore della riforma, invece, proseguono sino alla loro scadenza, tenendo però conto che, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del Decreto, a far data dal 1° gennaio 2016, la disciplina del lavoro subordinato troverà applicazione *«anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro»*.

Quindi dal 1° gennaio 2016 se l'etero organizzazione risulterà presente, il rapporto di lavoro si considererà subordinato. L'art. 54 del decreto qui discusso prevede, inoltre, che, sempre dal 1° gennaio 2016, le aziende che stabilizzeranno rapporti di collaborazione trasformandoli in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, vedranno sanati i propri illeciti amministrativi, contributivi e fiscali. Gli effetti della stabilizzazione sono subordinati alle seguenti condizioni:

a) i lavoratori interessati alle assunzioni devono sottoscrivere, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'art. 2113, 4° comma, cod. civ. o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del D. Lgs. n. 276/2003;

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non devono recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo;

La portata innovativa delle disposizioni oggetto della presente analisi è evidente. Per comprendere appieno quale sarà il futuro del lavoro autonomo e quali saranno i "paletti" che, nei fatti, consentiranno di ritenere legittimo un rapporto di collaborazione coordinato e continuativo occorrerà, tuttavia, attendere i prossimi mesi, quando sarà possibile analizzare le prime decisioni dei Giudici del Lavoro. Secondo alcuni commentatori l'eliminazione del vincolo del progetto non lascerà campo libero all'espandersi dei co.co.co., che saranno soggetti a vincoli ancora più stringenti e, comunque, all'aleatorietà del rischio di contestazione della loro genuinità in caso di ispezioni. Per altri, invece, la riforma non è destinata ad avere un impatto riduttivo sui co.co.co. in quanto, se è vero che essa allarga il campo di applicazione della protezione piena a tutti i casi in cui la collaborazione personale e continuativa è organizzata dal committente, è anche vero che sopprime le disposizioni restrittive contenute nella Legge Biagi e nella Riforma Fornero.